

# Ora lo *Smart Working* diventa necessario

Per ridurre l'esposizione dei lavoratori ai **rischi di contagio** da COVID-19 (cd. coronavirus) e mantenere alta la produttività, le aziende hanno a disposizione uno strumento di immediata applicazione: lo *Smart Working* (o Lavoro Agile).

# COS'È?

Sotto il profilo giuridico, lo *Smart Working* (disciplinato dagli artt. 18 e ss della Legge 81/2017) non è una nuova tipologia contrattuale bensì una mera **modalità di esecuzione della prestazione lavorativa**: conseguenza di ciò è che lavorare in modalità *Smart Working* non fa venir meno la subordinazione e i connessi poteri del datore di lavoro (e doveri del dipendente). Più nel dettaglio, lo *Smart Working* consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

- esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno;
- possibilità, da parte del dipendente, di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa:
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro effettuati all'esterno dei locali aziendali;
- assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il solo vincolo della durata massima dell'orario di lavoro in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

## **COME SI ESEGUE?**

Non ci sono precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro (elementi, questi, che differenziano lo *Smart Working* dal telelavoro, il quale prevede orari prestabiliti e una postazione fissa da cui lavorare).




Data l'assenza di vincoli di luogo, diventa imprescindibile il ricorso a strumenti tecnologici anche per assicurare l'inserimento del lavoratore e della sua prestazione nell'organizzazione aziendale. Tenuto conto che gli strumenti utilizzati dal lavoratore agile saranno appunto funzionali a rendere la prestazione lavorativa, è evidente il collegamento con quanto previsto dal (riformato) articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (secondo cui le informazioni raccolte dal datore di lavoro mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa sono «utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli» e nel rispetto di quanto disposto dal Codice della *Privacy*).

Diventa, pertanto, indispensabile per il datore di lavoro la predisposizione di una *policy* contenente un'adeguata informativa sulle modalità d'uso degli **strumenti di lavoro** e di effettuazione dei controlli da parte del datore di lavoro, che consenta sia di rispettare quanto richiesto dalla legge sullo *Smart Working*, sia di utilizzare (anche a fini disciplinari) le informazioni raccolte mediante gli strumenti di lavoro.

# **QUALI OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA?**

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge l'attività lavorativa in *Smart Working*. A tal fine deve consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al lavoratore stesso (con cadenza almeno annuale) **un'informativa scritta** nella quale siano individuati i **rischi generali** e i **rischi specifici** connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.



Il lavoratore è, dal canto suo, tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

#### **COME SI ATTUA?**

Lo *Smart Working* si attua mediante la sottoscrizione di un accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente. La sottoscrizione di un accordo individuale è indispensabile ai fini della prova e della regolarità amministrativa dello *Smart Working*, a prescindere da ogni ulteriore (eventuale) regolamentazione dettata in via unilaterale dal datore di lavoro o con intesa sindacale.

L'accordo individuale può essere a tempo **determinato o indeterminato** e deve disciplinare:

- l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- i tempi di riposo del lavoratore;
- le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

## **EMERGENZA CORONAVIRUS: QUALI DEROGHE?**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 47 del 25 febbraio ha disposto che - sino al 15 marzo 2020 - lo Smart Working può essere attuato anche in assenza di accordo individuale:

- dai datori di lavoro aventi sede legale od operativa in Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria e Veneto;
- anche con personale che, pur svolgendo attività lavorativa al di fuori delle sopra citate regioni, sia residente o domiciliato all'interno delle stesse.

Restano fermi, per i datori di lavoro che decidano di attuare lo Smart Working senza accordo individuale con i dipendenti, sia gli obblighi di informativa sulla sicurezza (i quali potranno essere adempiuti telematicamente anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL), sia l'obbligo di rispettare i principi generali della legge 81/2017. E', pertanto, opportuno che al lavoratore vengano comunque fornite - individualmente o mediante un'unica policy aziendale - tutte quelle informazioni (relative alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, ai tempi di riposo del lavoratore, all'esercizio del potere organizzativo e di controllo nonché alle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro) che normalmente, ai sensi di legge, sono contenute negli accordi individuali di Smart Working.

Considerata l'efficacia derogatoria del decreto sino al 15 marzo (salvo futuri rinnovi), al fine di proseguire (o iniziare) lo *Smart Working* successivamente a tale data, sarà necessario sottoscrivere un accordo individuale con i dipendenti. Chissà che l'emergenza coronavirus non dia il via a un utilizzo ancora più numeroso dello *Smart Working* che, come ormai dimostrato, ha innumerevoli vantaggi e benefici sia per le aziende sia per i dipendenti? Staremo a vedere.

**CONTATTI** 

Ranieri Romani ranieri.romani@lcalex.it